



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE SULL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN
MATERIA FISCALE, FIRMATO A NEW YORK IL 25 SETTEMBRE 2013**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Signore e Signori Consiglieri,

ho il piacere di sottoporre alla ratifica del Consiglio Grande e Generale, l'Accordo sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Indonesia, approvato con delibera n. 2 del 18 gennaio 2011, che ne ha autorizzato la firma, avvenuta a New York il 25 settembre 2013, già presentato alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, per l'opportuna presa d'atto, nella seduta dello scorso 12 febbraio 2014.

L'assiduo e determinato impegno del Governo sammarinese, anche nell'ambito del Global Forum dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni, ha portato alla firma di un ulteriore Accordo nella specifica materia raggiungendo il significativo numero di 28 intese sottoscritte dalla Repubblica dall'aprile 2009 a tutt'oggi, nonché 20 Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte, incluse quelle adeguate agli standard OCSE tramite Protocolli, e 1 parafata.

Tale Accordo non si discosta da quelli già conclusi con altri Paesi nel pieno rispetto dei principi sanciti nel modello OCSE e può essere così brevemente illustrato.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione e prevede l'assistenza reciproca attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente pertinenti per le amministrazioni delle Parti Contraenti, al fine di esigere le imposte contemplate dall'Accordo. Tali informazioni comprendono le informazioni verosimilmente rilevanti per l'accertamento e la riscossione di tali imposte, il recupero dei debiti d'imposta ovvero le indagini o le azioni penali in materia fiscale.

Ai sensi dell'articolo 2 che definisce il concetto di giurisdizione, una Parte non è tenuta a fornire informazioni che non siano detenute dalla proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di o reperibili da persone che si trovino nella sua giurisdizione territoriale.

L'articolo 3 indica le imposte contemplate dall'Accordo, sia le imposte vigenti nei due paesi sia le imposte identiche o sostanzialmente simili applicate successivamente alla data della firma dell'accordo



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

in aggiunta o in luogo di imposte esistenti. Tale articolo prevede altresì che le Parti si notificino le modifiche rilevanti apportate al proprio regime fiscale e alle relative procedure per la raccolta di informazioni.

L'articolo 4 elenca le definizioni ed i termini usati nel testo.

I successivi articoli 5, 6 e 7 descrivono analiticamente le condizioni, le modalità ed i limiti in cui può essere presentata o rifiutata una richiesta di informazioni o in cui può essere condotto un accertamento fiscale nell'altra Parte Contraente. In particolare, l'articolo 5 sottolinea l'impegno dei Paesi contraenti ad assicurare che le proprie autorità competenti abbiano il potere di ottenere o fornire informazioni su richiesta detenute da vari enti, fra cui banche e istituti finanziari, e informazioni riguardanti i beneficiari legali ed effettivi di società di capitali e di persone, di trust, di fondazioni e di schemi collettivi di investimento al fine di assicurare un effettivo scambio di informazioni.

L'articolo 8 disciplina la riservatezza delle informazioni ottenute e dispone che tutte le informazioni fornite e ricevute dalle competenti autorità delle Parti Contraenti siano trattate come riservate. Queste devono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi i tribunali e le autorità amministrative) incaricate di perseguire gli scopi fissati all'articolo 1 e usate solo per tali scopi, incluse le decisioni relative ai ricorsi. L'uso delle informazioni in casi che esulano da quelli indicati in detto articolo è previsto solo con il previo ed espresso consenso scritto della Parte richiesta. L'articolo 8 dispone infine che le informazioni fornite alla Parte richiedente ai sensi dell'Accordo non siano rivelate ad un'altra giurisdizione.

All'articolo 9 viene stabilito che, salvo diverso accordo fra le Parti Contraenti, i costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza siano sostenuti dalla Parte richiesta e che i costi straordinari siano a carico del Paese richiedente. Ai sensi di questo articolo, inoltre, le autorità competenti delle Parti Contraenti si consulteranno qualora necessario riguardo ai costi e, in particolar modo, l'autorità competente della Parte richiesta si dovrà consultare preventivamente con la competente autorità della Parte richiedente se si prevede che i costi per la fornitura di informazioni relative ad una specifica richiesta saranno ingenti.

All'articolo 10 vengono previste le norme per l'applicazione di una procedura di risoluzione amichevole nel caso di dubbi o controversie che potrebbero sorgere tra le due Parti.

L'entrata in vigore, la durata e le modalità di denuncia completano l'Accordo.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Signore e Signori Consiglieri,

in riferimento a quanto esposto, ho l'onore di richiedere da parte del Consiglio Grande e Generale la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Indonesia sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale, firmato a New York il 25 settembre 2013.